

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (omissis)/2017 r.g.a.c.

TRA

BANCA;

- ATTRICE

E

FIDEIUSSORI;

FIDEIUSSORE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di **SOCIETÀ**

- CONVENUTI

SOCIETÀ NPL;

- TERZA INTERVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c..

CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, **BANCA S.p.A.** citava in giudizio **FIDEIUSSORI** e **SOCIETÀ** e chiedeva accertarsi l'inefficacia nei suoi confronti, per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dei seguenti atti:

- 1) atto di costituzione della **SOCIETÀ** del 30.12.2015, rep. n. xxxx, racc. n. xxxx tra la "**SOCIETÀ S.a.s.**" l'impresa individuale "**FIDEIUSSORE**", in persona dell'omonima titolare, e **FIDEIUSSORE** con conferimento nella costituita società dei seguenti immobili: appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxxx, sub. xxx, piano x, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORI**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xx, piano x, interno xx, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORE**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xx, piano x, interno xx, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORE**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xxx, piano xx, cat. xx, classe x, vani x, di proprietà di **FIDEIUSSORE**;
- 2) atto di conferimento di immobili del 17.03.2016, rep. n. xxxx, racc. n. xxxx, con il quale l'impresa individuale "**FIDEIUSSORI**" ha conferito alla **SOCIETÀ** il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di OMISSIS, al foglio xx, part. xxx, cent. xx, e part. xxx, are xx e cent. xx.

La banca attrice dichiarava di essere titolare di un credito nei confronti dei **FIDEIUSSORI**, fondato sul decreto ingiuntivo n. xxx/2016 emesso dal Tribunale di OMISSIS, dichiarato definitivamente esecutivo in data 11/8/2016, recante l'ingiunzione di pagamento ai predetti fideiussori, in solido tra loro, della somma di euro 539.945,10, dovuto a titolo di esposizione debitoria dei contratti di conto corrente, conto anticipi e finanziamento stipulati con la debitrice principale **SOCIETÀ S.r.l.**

Si costituivano i **FIDEIUSSORI**, nonché il terzo **SOCIETÀ** i quali chiedevano rigettarsi le domande per difetto dei presupposti di legge.

Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 1/9/2021, si costituiva **SOCIETÀ NPL S.p.A.**, già **NPL S.p.A.**, divenuta titolare del credito in forza di contratto di cessione del 20/12/2019, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla cedente.

La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione con i termini di legge con ordinanza del 10/1/2023.

In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, non rientrando l'azione revocatoria tra le materie di cui all'art. 5 del citato decreto.

Giova rilevare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come è noto:

- a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
- b) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
- c) nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

Nella specie, con riguardo agli atti di disposizione oggetto di revocatoria, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.

Ed invero, in ordine al requisito del credito, a tutela del quale è stato introdotto il giudizio, giova, in fatto, osservare che, come emerge dalla documentazione prodotta dall'attrice, **FIDEIUSSORI** si costituivano fideiussori di **SOCIETA S.r.l.**, per l'adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, che la medesima società avrebbe contratto con **BANCA S.p.A.** (poi **BANCA S.p.A.**).

Va, poi, evidenziato che, in accoglimento del ricorso proposto da **BANCA S.p.A.**, questo Tribunale emetteva, a carico della debitrice principale e dei garanti, odierni convenuti, il decreto ingiuntivo n. xxx/2016 emesso dal Tribunale di Ancona in data 26/5/2016, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo l'11/8/2016, così come affermato dalla parte attrice e dagli stessi convenuti (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione, "*Certamente, è incontestabile la circostanza che parte attrice vanta un credito nei confronti dei comparenti, cristallizzato in un Decreto Ingiuntivo (n° xxx/2016 Tribunale di Ancona)*"), con la conseguente inammissibilità in questa sede delle domande di nullità delle fideiussioni ex art. 1956 c.c.

Ricorre, poi, il requisito del danno, arrecato dagli atti di disposizione oggetto di lite, alle ragioni di credito dell'attrice.

In proposito, giova ribadire che il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. può essere costituito anche da un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, *ex multis*, Cass. civ. sentenza n. 15310 del 7 luglio 2007).

Nel caso di specie, la prova del requisito di cui si discorre emerge chiaramente dalla considerazione secondo cui, con gli atti per cui è causa, i convenuti fideiussori si sono resi impossidenti.

D'altra parte, incombeva sui convenuti fornire la prova della titolarità di beni ulteriori, in grado di assicurare il soddisfacimento delle ragioni di credito della banca.

Ma, al riguardo, alcuna allegazione e produzione documentale è stata operata.

Non vi è, poi, dubbio che il conferimento di immobili in società, comporta la sostituzione di beni facilmente aggredibili dai creditori con partecipazioni societarie che costituiscono capitale di rischio.

Relativamente al requisito soggettivo, giova, poi, anzitutto, rilevare che, nella specie, gli atti di disposizione posti in essere dai convenuti sono successivi al sorgere del credito.

Ed invero, secondo un costante indirizzo interpretativo, il requisito dell' anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non in base al momento - eventualmente successivo - del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 23 novembre 1985 n. 5624).

Inoltre, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l'atto dispositivo successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all'azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della *scientia damni*, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore; d'altra parte, la verifica dell'*eventus damni* deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito (cfr. Cass. Civ. n. 22465/06).

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.

Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("*scientia damni*") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accREDITAMENTO e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (cfr. Cass. Civ. n. 25556/09).

Nella specie, l' anteriorità del credito, rispetto all'atto di disposizione, è palese, se solo si consideri che, come dinanzi osservato, le garanzie prestate dai convenuti risalgono al 19/3/2015 (fideiussione omnibus) ed al 15/12/2015 (fideiussione specifica rilasciata a garanzia del prestito n. xxxxxx), laddove, invece, gli atti oggetto di revocatoria sono del 30/12/2015 e del 17/3/2016.

Tanto precisato, deve rilevarsi che, rispetto agli atti a titolo oneroso posti in essere dai convenuti, sia necessario, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c., la prova della consapevolezza, da parte dei medesimi, nonché del terzo, di arrecare pregiudizio al creditore.

In particolare, con riguardo all'elemento soggettivo, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr., Cass. Civ. n. 17327/11).

In applicazione di tali principi, alcun dubbio può residuare in merito alla sussistenza del requisito in esame, ove si consideri, altresì, che il convenuto **FIDEIUSSORE** rivestiva la qualifica di Amministratore Unico nell'ambito della società debitrice principale **SOCIETÀ S.r.l.** e lo stesso risulta coniugato con (omissis) (come confermato dalla parte attrice e non contestato dai convenuti), a sua volta Amministratrice della **SOCIETÀ**, società in cui entrambi hanno conferito i rispettivi beni immobili.

FIDEIUSSORI sono, inoltre, legati da vincolo di parentela/affinità con **FIDEIUSSORI** le cui rispettive imprese “**SOCIETÀ S.a.s.**” e “**Impresa Individuale FIDEIUSSORI**” possiedono quote societarie nell’ambito della **SOCIETÀ**.

Deve, inoltre, evidenziarsi che, trattandosi di atto a titolo oneroso, ai fini in esame, deve sussistere, oltre alla consapevolezza del cedente, anche quella del terzo.

In particolare si afferma che, condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. *scientia damni*), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza (c.d. *scientia fraudis*), cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo (c.d. *consilium fraudis*) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. *anumus nocendi*) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. civ. n. 5156/06, 2792/02, 11916/01, 7262/00, 2971/99).

La sussistenza degli elementi psicologici richiamati della *scientia damni* e del *consilium fraudis* vanno provati dalla parte processuale che li allega e possono essere accertati dal giudice anche attraverso il ricorso a presunzioni, quali la divergenza tra prezzo di mercato del bene oggetto della cessione e prezzo pattuito o il mancato versamento del prezzo dichiarato nell’atto di compravendita intercorso (cfr. Cass. 21.9.2001 n. 11916, 13404/08).

Nell’ipotesi in esame, venendo in rilievo un negozio di conferimento, l’elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo alla persona fisica che rappresenta l’ente ex art. 1391 cod. civ. (Cass. n. 23891/2013).

Nella specie, legale rappresentante della società conferitaria è anche moglie del **FIDEIUSSORE**, legale rappresentante della **SOCIETÀ**, e, quindi, senza dubbio a conoscenza della compromessa situazione debitoria della debitrice principale.

Ricorrendo allora tutti i presupposti indicati dall’art. 2901 c.c., deve essere dichiarata l’inefficacia, nei confronti di **BANCA S.p.A.**, dei seguenti atti:

1) atto di costituzione della **SOCIETÀ** del 30.12.2015, rep. n. xxxx, racc. n. xxxx tra la “**SOCIETÀ S.a.s.**” l’impresa individuale “**FIDEIUSSORI**”, in persona dell’omonima titolare, e **FIDEIUSSORI** con conferimento nella costituita società dei seguenti immobili: appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, part. xxxx, sub. xxx, piano xxx, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORI**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xx, piano x, interno xx, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORI**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xx, piano x, interno xx, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORI**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xxx, piano xx, cat. xx, classe x, vani x, di proprietà di **FIDEIUSSORI**;

2) atto di conferimento di immobili del 17.03.2016, rep. n. xxxxxx, racc. n. xxxxxx, con il quale l’impresa individuale “**FIDEIUSSORI**” ha conferito alla **SOCIETÀ** il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di OMISSIS, part. xxx, cent. xx, e part. xxx, are xxx e cent. xx.

Tale pronuncia di inefficacia degli atti indicati andrà comunque disposta nei confronti della cedente in quanto la cessione del credito determina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest’ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009).

All'accoglimento della domanda proposta da parte attrice deve seguire, in conformità alla richiesta attorea, l'ordine, rivolto al Conservatore dei RR.II. di OMISSIS, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.

Da ultimo, rileva il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali debbano seguire la soccombenza dei convenuti.

La liquidazione dei compensi viene operata come in dispositivo, a norma del DM n. 147/2022, considerando, quale valore della lite, l'ammontare del credito a tutela del quale è stata proposta la presente azione e tenuto conto dell'attività processuale svolta.

Quanto alla posizione dell'intervenitrice la stessa, ovviamente, a norma dell'art. 111 co. 4 c.p.c., beneficerà degli effetti della pronuncia anche in punto di spese, potendo azionare la sentenza per conseguire il pagamento delle spese di lite, ancorché liquidate in favore del cedente, quale sostituto processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di **BANCA S.p.A.**, dei seguenti atti:

1) atto di costituzione della società **SOCIETÀ** del 30.12.2015, rep. n. xxxx, racc. n. xxxxx tra la "**SOCIETÀ S.a.s.**" l'impresa individuale "**FIDEIUSSORI**", in persona dell'omonima titolare, e **FIDEIUSSORE** con conferimento nella costituita società dei seguenti immobili: appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xxx, piano xxx, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORI**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, part. xxx, sub. xx, piano x, interno xx, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORI**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xx, piano x, interno xx, cat. xx, classe x, vani xx, di proprietà di **FIDEIUSSORI**; appartamento censito al Catasto Fabbricati del Comune di OMISSIS, foglio xx, part. xxx, sub. xxx, piano xx, cat. xx, classe x, vani x, di proprietà di **FIDEIUSSORI**;

2) atto di conferimento di immobili del 17.03.2016, rep. n. xxxxxx, racc. n. xxxxxx, con il quale l'impresa individuale "**FIDEIUSSORI**" ha conferito alla **SOCIETÀ** il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di OMISSIS, part. xxx, cent. xx, e part. xxx, are xx e cent. xx;

2) ordina al Dirigente dell'Ufficio del Territorio competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;

3) condanna i convenuti., in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di **BANCA S.p.A.**, delle spese processuali, che liquida in euro 1.100,00 per esborsi, ed euro 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;

Napoli 04.05.2023

Il giudice
dott.ssa Fabiana Ucchiello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*